



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Allegato B) Delibera C.C. n. 97 del 23.12.2020

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI NIDO D'INFANZIA
E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA**

**TITOLO I
Offerta dei servizi**

Capo I - Oggetto del regolamento

Art. 1 . Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità generali di funzionamento e di accesso ai servizi per l'infanzia, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia ed al nido d'infanzia.

Capo II - Organizzazione dei servizi

Art. 2. Nido d'infanzia

1. L'organizzazione del nido d'infanzia si conforma alle disposizioni previste dalla normativa regionale. In particolare il nido si articola in sezioni, unità spaziale ed organizzativa minima e punto di riferimento per l'assegnazione del numero dei bambini e della dotazione di personale educatore e addetto ai servizi generali.

2. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, il nido d'infanzia può essere organizzato con sezioni a tempo pieno o a tempo parziale; entrambe le tipologie garantiscono normalmente il servizio di mensa.

3. La formazione delle sezioni risponde a criteri di flessibilità e tiene conto in via prioritaria:

- dell'età dei minori ;
- del loro sviluppo psicomotorio;
- della tipologia di servizio: tempo parziale o tempo pieno.

4. Il criterio dell'età dei minori non viene assunto in modo rigido, dovendosi tenere in considerazione lo sviluppo psicofisico dei minori e le necessità organizzative. E' possibile l'organizzazione di sezioni "miste" ovvero in cui sono accolti minori con differenti età sulla base di specifici progetti educativi.

Art. 3. Scuole dell'infanzia comunali

1. L'organizzazione delle scuole dell'infanzia comunali si conforma agli ordinamenti ed alle disposizioni dettati dalla normativa nazionale relativa alle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie dallo Stato ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. Il Piano dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle scuole ed esplicita la progettazione didattica, educativa ed organizzativa adottata da ogni singola scuola.

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio degli insegnanti su proposta del Coordinatore pedagogico, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi di partecipazione.

4. Il Piano è approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale.

Art. 3 bis Servizi Sperimentali 0-6 anni

1. I Servizi Sperimentali sono servizi che propongono un'esperienza educativa in un unico gruppo sezione di minori appartenenti ad una fascia di età diversificata;

2. Sono rivolti a tutte le famiglie con minori in età da nido e scuola dell'infanzia e funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00;

3. Per le famiglie dei minori in età da nido d'infanzia, che intendono proseguire il percorso nel servizio sperimentale, è possibile la continuità nello stesso gruppo sezione nel passaggio al sottogruppo dei minori in



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Provincia di Bologna

età da scuola dell'infanzia, compatibilmente con le esigenze di organizzazione dei servizi.

Art. 4. Servizi integrativi ai nidi d'infanzia comunali

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate, rispetto alle esigenze delle famiglie e dei minori, il Comune può organizzare servizi integrativi ai nidi, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, nel rispetto della vigente normativa regionale.
2. Rientrano tra i servizi integrativi i Centri per minori e famiglie e comunemente conosciuti come centri gioco, che offrono accoglienza ai minori insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e gioco, di incontro e comunicazione, in un'ottica di corresponsabilità tra genitori ed educatori.
3. Il Comune di Granarolo dell'Emilia si riserva di valutare l'opportunità di diversificare ulteriormente i servizi esistenti, anche nella prospettiva di sperimentare nuovi modelli organizzativi, comunque al fine di una sempre più efficace risposta ai bisogni delle famiglie.

Art. 5. Calendario annuale ed orario di apertura dei servizi educativi prima infanzia comunali

La Giunta Comunale stabilisce annualmente il calendario delle attività dei servizi per la prima infanzia e delle scuole dell'Infanzia, ne determina i giorni di apertura e di chiusura, l'orario di funzionamento giornaliero, le modalità di accesso e fruizione nel mese di luglio, il tutto nel rispetto delle norme e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 6. Il gruppo di lavoro degli operatori

1. Il personale dei servizi educativi opera secondo il metodo del lavoro di gruppo ed i principi di una fattiva collegialità, collaborando strettamente con le famiglie per garantire la continuità educativa degli interventi e la reale integrazione dei diversi ruoli presenti nel servizio.
2. A tal fine sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione delle indicazioni metodologiche ed operative.
3. E' denominato "gruppo di lavoro" l'insieme degli operatori dei singoli servizi: il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su convocazione del coordinatore pedagogico, per programmare e verificare lo svolgimento delle attività educative.

Art. 7. Il Coordinatore pedagogico

1. Il Comune di Granarolo dell'Emilia assicura il coordinamento pedagogico dei servizi educativi comunali per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante la presenza di una figura professionale dotata di laurea ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, denominata "Coordinatore pedagogico".
2. Il coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

Art. 8. Modalità di inserimento

1. L'inserimento dei bambini ai servizi educativi comunali è programmato dal Coordinatore Pedagogico insieme al personale educativo/insegnante secondo modalità non standardizzate ma cercando di contemperare le esigenze educative di gradualità nell'inserimento con i bisogni dei singoli minori e delle rispettive famiglie prevedendo, di norma, la presenza iniziale dei genitori.
2. L'inserimento dei nuovi iscritti deve essere preceduto da apposito colloquio con i genitori effettuato dal personale educativo/insegnante al fine di uno scambio di informazioni e di conoscenza sullo sviluppo e le abitudini del minore.
3. Gli inserimenti nei servizi educativi comunali vengono completati, di norma, in quattro settimane e non possono essere effettuati oltre il mese di gennaio, salvo casi particolari opportunamente documentati e valutati di volta in volta dal coordinatore pedagogico.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

Art. 9. Assenze, riammissioni e dimissioni

1. Al fine di tutelare la salute dei minori frequentanti i servizi educativi il personale educativo ed insegnante dimette il minore al verificarsi anche solo una delle seguenti condizioni:

- Febbre superiore a 37,5° C misurata in sede ascellare o inguinale;
- Diarrea che si manifesta con 3 o più scariche di feci semiliquide o liquide;
- Vomito ripetuto (due o più episodi);
- Congiuntivite con secrezione bianco giallastra;
- Sospetta malattia contagiosa e/o parassitaria;
- Condizioni che impediscano al minore la partecipazione alle attività scolastiche o richiedano cure che il personale non sia in grado di fornire.

2. Il genitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'assenza alla scuola.

3. In caso di assenza non giustificata superiore ai 40 giorni si procede alla dimissione definitiva del minore dal servizio con provvedimento motivato del Responsabile di Servizio. Il provvedimento di decadenza viene comunicato agli interessati con lettera raccomandata a/r.

Capo III - Partecipazione

Art. 10. Organi di gestione dei servizi educativi comunali

1. Sono organi di gestione dei servizi educativi comunali l'assemblea generale e il comitato di gestione per ciascun plesso.

2. L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del comitato di gestione ed è composta dai genitori dei minori iscritti e dagli educatori/insegnanti. L'assemblea viene convocata all'inizio dell'anno scolastico su iniziativa dell'Amministrazione Comunale per esaminare ed esprimere pareri sulle linee generali del programma pedagogico-educativo, su problemi generali riguardanti la gestione complessiva dei servizi e per eleggere il comitato di gestione. A questa prima assemblea sono presenti il Sindaco o suo delegato ed il coordinatore pedagogico.

3. L'assemblea può essere convocata durante l'anno scolastico dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei genitori o dell'Amministrazione Comunale.

4. Il comitato di gestione si costituisce annualmente orientativamente entro il 31 ottobre; esso è formato da:

- un rappresentante degli educatori/insegnanti, per ogni sezione;
- un rappresentante del personale addetto ai servizi generali per ogni plesso;
- due rappresentanti dei genitori, per ogni sezione;
- il Sindaco o suo delegato.

5. I rappresentanti dei genitori sono eletti dall'assemblea generale. I rappresentanti degli educatori/insegnanti e del personale addetto ai servizi generali sono eletti in seno al collegio dei componenti le rispettive categorie, a rotazione, per la durata di un anno scolastico.

6. Il comitato di gestione nella prima riunione elegge il Presidente, che convoca le riunioni e il vicepresidente con funzioni di segretario, entrambi scelti tra i genitori. Il comitato di gestione si riunisce di norma tre volte l'anno; altre convocazioni possono essere richieste dall'Amministrazione Comunale o da un terzo dei componenti.

7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti, mentre per la validità delle determinazioni assunte è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.

8. All'atto della convocazione dell'assemblea o del comitato, il Presidente, qualora l'ordine del giorno lo preveda, invita il Sindaco o suo delegato e/o il coordinatore pedagogico, che sono tenuti a partecipare o, quando impossibilitati, a rispondere per iscritto nei 15 giorni successivi alla presentazione di eventuali richieste. Gli incontri si tengono di preferenza nei locali della scuola e di ogni incontro deve essere redatto un verbale consultabile da tutti i genitori.

9. Il comitato di gestione è responsabile nella sua collegialità del funzionamento dell'istituzione per quanto attiene la verifica della realizzazione del programma didattico proposto dal gruppo di lavoro degli operatori; promuove i necessari incontri con l'Amministrazione Comunale per interventi e proposte inerenti la qualità



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Provincia di Bologna

del servizio, la funzionalità e la manutenzione dei locali e delle attrezzature; promuove iniziative per garantire e sviluppare l'attività educativa, pedagogica e ricreativa dei minori, avvalendosi anche della consulenza di esperti. Il comitato deve essere obbligatoriamente consultato per interventi che interessano l'edificio che ospita la scuola.

TITOLO II **Modalità di accesso**

Capo I - Norme generali

Articolo 11. Applicazione

1. Il presente titolo disciplina l'iscrizione e la ammissione agli asili nido comunali e può essere applicato anche alla iscrizione e ammissione ad altri servizi educativi con affidamento per i minori da zero a sei anni, che facciano parte del sistema dell'offerta educativa del territorio comunale.

Articolo 12. Età dei bambini.

Nel bando di iscrizione sono indicati i requisiti di età dei minori da ammettere, compatibilmente con la normativa regionale, per quanto concerne il nido d'infanzia, e la normativa nazionale per quanto concerne la scuola dell'infanzia, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi e i vincoli strutturali.

Articolo 13. Residenza o dimora temporanea dei bambini.

1. Fatta salva la precedenza per i minori residenti o con dimora temporanea nel Comune, si accolgono anche le domande di iscrizione dei minori residenti o con dimora temporanea in altri Comuni.
2. Sono considerati come residenti i minori il cui genitore dichiara, contestualmente all'iscrizione, che il nucleo familiare acquisirà la residenza nel Comune di Granarolo dell'Emilia entro il 31 luglio successivo.
3. Qualora il nucleo familiare del minore non risultasse effettivamente residente, si disporrà la dimissione dal posto assegnato e l'esclusione dalla graduatoria dei residenti a meno che, su istanza del genitore interessato, si sia verificato un ritardo documentabile nella consegna dell'immobile da adibire ad abitazione, per fatto indipendente dalla volontà della parte interessata.

Capo II - Norme sulla procedura di iscrizione ai servizi educativi prima infanzia comunali.

Articolo 14. Bando di iscrizione.

1. Le domande di iscrizione al nido d'infanzia o altri servizi educativi 0-3 anni con affidamento si ricevono indicativamente nel periodo di marzo/aprile.
2. Coloro che già frequentavano lo scorso anno scolastico un nido d'infanzia comunale (e non vi hanno rinunciato) non devono ripresentare domanda di iscrizione per l'anno educativo successivo a meno che non intendano cambiare sede di frequenza. In quest'ultimo caso dovranno presentare la domanda entro i termini stabiliti dal bando ed indicare la sede di frequenza desiderata.
3. Il Responsabile del Servizio Istruzione approva, con proprie determinazioni, il bando per l'iscrizione ai nidi d'infanzia comunali, contenenti la regolamentazione di dettaglio della procedura di iscrizione e, in particolare, l'eventuale applicazione ad altri servizi educativi secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Articolo 15. Documentazione occorrente.

In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa le circostanze rilevanti per la collocazione in graduatoria possono essere autocertificate, eccettuate le circostanze relative alla salute.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

Articolo 16. Formazione e utilizzo della graduatoria.

1. Le domande di iscrizione ricevute entro il termine stabilito dal bando vengono collocate in una graduatoria redatta in conformità alle regole del presente regolamento. I posti disponibili vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria.
2. Fatta salva la precedenza per i minori residenti o con dimora temporanea nel Comune, si accolgono anche le domande dei minori non residenti o con dimora temporanea in altri Comuni.

Articolo 17. Pubblicazione graduatorie.

La graduatoria delle domande di iscrizione relative a ciascun bando viene pubblicata per un periodo di dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune.

La pubblicazione della graduatoria verrà effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento CE 27 aprile 2016, n.2016/679/UE – GDPR)

Articolo 18. Controlli sulle autocertificazioni e relative sanzioni.

1. Sulle autocertificazioni ricevute nell'ambito del procedimento di iscrizione vengono effettuati controlli a campione, dopo la definitività delle graduatorie, nella misura del cinque per cento delle domande pervenute.
2. Nel caso i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà, non riconducibili ad errori materiali ininfluenti sull'esito del procedimento, si determinerà la decadenza dai benefici acquisiti.

Articolo 19. Graduatorie provvisorie, ricorsi, graduatorie definitive, ammissioni.

1. Nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria i genitori possono formulare per iscritto osservazioni e richiedere chiarimenti in merito all'attribuzione del punteggio e/o fascia di precedenza nonché presentare ricorso motivato al Comune allegando eventuale documentazione.
2. Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, con determinazione del Responsabile del Responsabile dell'Area competente del Comune di Granarolo dell'Emilia, viene approvata la graduatoria definitiva, che recepisce le eventuali osservazioni e ricorsi accolti e vengono disposte le singole ammissioni dei bambini. La graduatoria provvisoria non attribuisce alle famiglie alcun diritto alla assegnazione del posto fino ad esecutività della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva.
3. Le eventuali successive rettifiche della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli di cui all'art. 18 o in regime di autotutela, sono disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione.

Articolo 20. Assegnazione del posto al servizio educativo.

1. Nella domanda di iscrizione potranno essere espresse le preferenze per le diverse sedi dei servizi indicate sul modulo. La assegnazione di un posto in una delle sedi indicate, anche se non è la prima preferenza espressa dalla famiglia, comporta l'accettazione del posto da parte della famiglia.

A coloro che non indicano tutte le preferenze possibili di plessi scolastici nell'ambito della domanda di iscrizione, non si procede ad alcuna assegnazione di eventuali posti che si siano resi disponibili successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva.

2. Ciascun posto di nido o di altro servizio 0-3 anni con affido che si renda disponibile successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, e comunque non oltre il trentuno di luglio dell'anno corrente, sarà assegnato al primo candidato in posizione utile secondo le preferenze sulla sede espresse nella domanda, il posto reso libero da quest'ultimo sarà assegnato al candidato che segue nella graduatoria e così via sino allo scorrimento dell'intera graduatoria.

3. Ciascun posto di nido o di altro servizio 0-3 anni con affido che si renda disponibile successivamente alla data del trentuno di luglio dell'anno corrente sarà assegnato al primo candidato posto in lista d'attesa, ossia a cui non sia ancora stata assegnata alcuna sede scolastica, collocato in graduatoria secondo il seguente ordine di precedenza:

1. graduatoria ordinaria residenti;
2. graduatoria fuori termine residenti;
3. graduatoria ordinaria non residenti;
4. graduatoria fuori termine non residenti;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Provincia di Bologna

4. Ciascun posto di scuola dell'infanzia o di altro servizio 3-6 anni con affidamento che si renda disponibile successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, e comunque non oltre il quindicesimo giugno dell'anno corrente, sarà assegnato al primo candidato in posizione utile secondo le preferenze sulla sede espresse nella domanda, il posto reso libero da quest'ultimo sarà assegnato al candidato che segue nella graduatoria e così via sino allo scorrimento dell'intera graduatoria.

5. Ciascun posto di scuola dell'infanzia o di altro servizio 3-6 anni con affidamento che si renda disponibile successivamente alla data del quindicesimo giugno dell'anno corrente sarà assegnato al primo candidato posto in lista d'attesa, ossia a cui non sia ancora stata assegnata alcuna sede scolastica, collocato in graduatoria secondo il seguente ordine di precedenza:

1. graduatoria ordinaria residenti;
2. graduatoria fuori termine residenti;
3. graduatoria ordinaria non residenti;
4. graduatoria fuori termine non residenti;

Articolo 21. Accettazione del posto al servizio educativo.

1. La assegnazione del posto si perfeziona a seguito di espressa accettazione scritta da parte della famiglia, comprensiva, nel caso della scuola d'infanzia o servizio 0-6 anni con affidamento gestito dal Comune, della dichiarazione di opzione per il servizio educativo comunale e di rinuncia alle iscrizioni eventualmente presentate presso altre scuole d'infanzia o servizi 0-6 anni con affidamento private o statali.

2. In mancanza di accettazione scritta del posto e dell'adempimento degli eventuali ulteriori obblighi previsti nella disciplina delle tariffe entro dieci giorni la assegnazione non si perfeziona e il minore decade dalla assegnazione del posto, che potrà essere assegnato ad un altro minore secondo quanto previsto al precedente articolo.

Articolo 22. Domande fuori termine.

1. Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal bando (domande fuori termine), vengono collocate in due distinte graduatorie per i residenti e per i non residenti, redatte sulla base degli ordinari criteri di cui al successivo articolo 24. Dette graduatorie sono aggiornate alle domande presentate entro il giorno precedente l'assegnazione con atto di data certa.

2. Per i casi di particolare complessità si applica quanto previsto al successivo art. 25.

Articolo 23. Termine per l'inizio della frequenza.

1. Per i minori ammessi nei servizi educativi fin dall'inizio dell'anno scolastico la frequenza deve iniziare entro il mese di settembre o entro la diversa data stabilita per l'inserimento.

Capo III - Norme sulla struttura della graduatoria

Articolo 24. Struttura della graduatoria.

1. La graduatoria è strutturata secondo le fasce di precedenza di cui all'allegata tabella quale parte integrante del presente regolamento, all'interno delle quali le domande sono ordinate in base al punteggio. Il punteggio viene attribuito in riferimento ai seguenti fattori: composizione del nucleo familiare, situazione occupazionale dei genitori, presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col minore) di uno o più componenti con handicap certificato o invalidità del settantacinque per cento o superiore.

2. Ad ogni domanda di iscrizione viene associata una sola fascia di precedenza; se risulta possibile l'associazione a più fasce si considera la più favorevole.

3. A parità di fascia e di punteggio rileva l'età più alta.

Articolo 25 - Situazioni di particolare complessità

1. Viene garantito l'accesso, a prescindere dalla posizione in graduatoria, ai minori residenti o nelle condizioni di cui all'articolo 13., che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare complessità:



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

- a) Situazione di handicap fisico o psichico certificato secondo quanto previsto dalla L. 104/92, oppure invalido civile equiparato ai portatori di handicap, oppure affetto da malattia cronica, certificata dai Servizi Specialistici dell'Ausl o da patologia con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del minore), certificata dal Servizio di NPIA;
 - b) Situazione di disagio familiare con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del minore, certificato dai competenti servizi sociali, oppure minore che si trova in condizione di affido preadottivo o di affido familiare temporaneo, certificato dai competenti servizi sociali o da strutture pubbliche o private di tutela e di sostegno;
 - c) Presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col minore) di un fratello con handicap certificato o di un genitore con invalidità del settantacinque per cento o superiore;
 - d) minore orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore.
2. Per i casi di cui al comma precedente, la sede assegnata la sede assegnata viene individuata, anche in deroga a quanto risultante dalla graduatoria, contemperando le preferenze del nucleo familiare con le prioritarie esigenze di un buon andamento dei servizi.

Capo IV - Norme sul coordinamento delle iscrizioni.

Articolo 26. Coordinamento iscrizioni.

1. L'Amministrazione Comunale attua le più opportune forme di coordinamento e comunicazione con le altre scuole d'infanzia e servizi educativi 0-6 anni con affido, per favorire il più efficace indirizzarsi della domanda tra le varie agenzie formative del territorio.
2. Mediante appositi accordi possono essere attuate forme di iscrizione congiunta con le scuole dell'infanzia statali o altri servizi educativi 0-6 anni con affido. Il testo dell'accordo è approvato dal Consiglio Comunale laddove comporti integrazione e/o deroghe alle norme contenute nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le iscrizioni alle scuole dell'infanzia statali e comunali si rimanda allo specifico "ACCORDO TRA IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRANAROLO DELL'EMILIA PER IL PROCEDIMENTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI".

Articolo 27. Dichiarazioni dei genitori all'atto della iscrizione.

1. Al momento dell'iscrizione alla scuola d'infanzia o altri servizi educativi 0-6 anni con affido i genitori devono dichiarare se hanno già presentato domanda di iscrizione o se sono interessati anche ad altri servizi privati o statali.
2. Tale circostanza non influirà in nessun modo sulla assegnazione dei posti, che sarà determinata unicamente dalla graduatoria.

Articolo 28. Opzione fra doppie ammissioni.

1. In presenza di liste d'attesa, non sarà mantenuta la ammissione ad un servizio educativo comunale di minori che dispongano già di altre ammissioni. Pertanto le famiglie dei minori assegnati ad un servizio educativo comunale, che abbiano anche contemporanea ammissione ad altri servizi statali o privati dovranno formulare una scelta entro dieci giorni dal verificarsi della doppia ammissione.
2. In caso di opzione per il servizio comunale i genitori dovranno confermare la propria scelta per iscritto; il Servizio Istruzione informerà il servizio privato o statale della decisione adottata dalla famiglia.
3. In caso di mancata risposta scritta da parte della famiglia verrà presunta una opzione per il servizio privato o statale, la ammissione sarà annullata e il posto verrà assegnato secondo quanto prescritto al precedente art. 20.
4. E' possibile la doppia iscrizione e la permanenza in lista d'attesa in più di un servizio educativo. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione soltanto dal momento della doppia ammissione, data in cui la famiglia è in condizione di scegliere definitivamente fra le varie opzioni.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Capo V - Norme transitorie e finali

Articolo 29. Abrogazione di norme precedenti.

Il Regolamento dei servizi e delle Scuole per l'Infanzia adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26 aprile 2018 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

FASCE DI PRECEDENZA PER IL NIDO D'INFANZIA O ALTRO SERVIZIO EDUCATIVO CON AFFIDO 0-3 ANNI

1	Minori con entrambi i genitori lavoratori
2	Minori che l'anno precedente hanno frequentato un altro nido d'infanzia o servizio educativo con affido (trasferimenti)
3	Minori che hanno almeno un fratello di età fino ai 14 anni

FASCE DI PRECEDENZA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA O ALTRO SERVIZIO EDUCATIVO CON AFFIDO 3-6 ANNI

1	Minore che compie 5 anni nell'anno dell'iscrizione e che nell'anno scolastico precedente non ha frequentato alcuna scuola dell'infanzia o altro servizio 0-6 anni con affido.
2	Minore che compie 4 anni nell'anno dell'iscrizione e che nell'anno scolastico precedente non ha frequentato alcuna scuola dell'infanzia o altro servizio 0-6 anni con affido.
3	Minori provenienti dal nido d'infanzia o altro servizio per l'infanzia 0-6 anni con affido
4	Minori con entrambi i genitori lavoratori
5	Minore che ha almeno un fratello di età fino ai 14 anni;
6	Minore che non si trova in nessuna delle situazioni sopra elencate;

PUNTEGGI VALIDI PER IL NIDO, LA SCUOLA D'INFANZIA E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI CON AFFIDO

Punteggi relativi alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda d'iscrizione:		
	Madre del minore, per cui si chiede l'iscrizione, in stato di gravidanza	Punti 5
	Per ogni fratello/sorella da 0 fino a 3 anni non inserito al nido d'infanzia o altro servizio con affido 0-3 anni (3 anni non compiuti)	Punti 5
	Per ogni fratello/sorella da 0 fino a 3 anni già inserito al nido d'infanzia o altro servizio con affido 0-3 anni (3 anni non compiuti)	Punti 4
	Per ogni fratello/sorella da 3 fino a 6 anni (6 anni non compiuti)	Punti 3
	Per ogni fratello/sorella da 6 fino a 10 anni (10 anni non compiuti)	Punti 2
	Per ogni fratello/sorella da 10 fino a 14 anni	Punti 1
Punteggi relativi alla situazione occupazionale dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale:		
	Genitore	
	dipendente a tempo pieno con orario spezzato e almeno 5 rientri pomeridiani o con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 45 ore/sett.	Punti 10
oppure	dipendente a tempo pieno con orario continuato e meno di 5 rientri pomeridiani o con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 40 ore/sett.	Punti 8
oppure	dipendente con orario ridotto (part-time) non inferiore a 30 ore settimanali o con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 30 ore/sett.	Punti 7
oppure	dipendente con orario ridotto (part-time) inferiore a 30 ore settimanali o con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale inferiore a 30 ore/sett.	Punti 6
oppure	in stato di disoccupazione con iscrizione al Centro per l'Impiego da almeno 6 mesi, in cassa integrazione straordinaria a zero ore e senza possibilità di richiamo, o in mobilità	Punti 5



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

oppure	con lavoro saltuario (fino a 4 mesi nell'ultimo anno)	Punti 5
oppure	con lavoro a domicilio	Punti 4
oppure	lavoro di cura familiare certificato dalle competenti commissioni mediche Ausl UVG o UVH	Punti 4
oppure	Iscrizione a corsi universitari con frequenza in corso	Punti 3
cumulabile:	con lavoro a turni in orario notturno (si intende chi lavora in un mese per almeno 5 notti ognuna delle quali per minimo 4 ore e tra la fascia oraria 22:00 - 04:00)	Punti 4
cumulabile:	distanza tra sede di lavoro e abitazione superiore a 30 km o tipo di lavoro che comporta trasferte fuori dal territorio regionale per almeno 10 giornate al mese	Punti 3
Altro Genitore		
	dipendente a tempo pieno con orario spezzato e almeno 5 rientri pomeridiani o con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 45 ore/sett.	Punti 10
oppure	dipendente a tempo pieno con orario continuato e meno di 5 rientri pomeridiani o con lavoro autonomo/parasubordinato-con impegno professionale non inferiore a 40 ore/sett.	Punti 8
oppure	dipendente con orario ridotto (part-time) non inferiore a 30 ore settimanali o con lavoro autonomo/parasubordinato-con impegno professionale non inferiore a 30 ore/sett.	Punti 7
oppure	dipendente con orario ridotto (part-time) inferiore a 30 ore settimanali o con lavoro autonomo/parasubordinato-con impegno professionale inferiore a 30 ore/sett.	Punti 6
oppure	in stato di disoccupazione con iscrizione al Centro per l'Impiego da almeno 6 mesi, in cassa integrazione straordinaria a zero ore e senza possibilità di richiamo, o in mobilità	Punti 5
oppure	con lavoro saltuario (fino a 4 mesi nell'ultimo anno)	Punti 5
oppure	con lavoro a domicilio	Punti 4
oppure	lavoro di cura familiare certificato dalle competenti commissioni mediche Ausl UVG o UVH	Punti 4
oppure	Iscrizione a corsi universitari con frequenza in corso	Punti 3
cumulabile:	Con lavoro a turni in orario notturno (si intende chi lavora in un mese per almeno 5 notti ognuna delle quali per minimo 4 ore e tra la fascia oraria 22:00 - 04:00)	Punti 4
cumulabile:	distanza tra sede di lavoro e abitazione superiore a 30 km o tipo di lavoro che comporta trasferte fuori dal territorio regionale per almeno 10 giornate al mese	Punti 3
Punteggio relativo alla situazione di famiglia monoparentale:		
	Si considera tale il nucleo anagrafico e di fatto in cui sia presente uno solo dei genitori ed in cui non figurino altri adulti conviventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono tali i nuclei familiari in cui i genitori sono separati o divorziati o le coppie di fatto in cui è conclusa la convivenza more uxorio). In questi casi non viene assegnato il punteggio relativo alla situazione occupazionale del genitore non presente nel nucleo familiare.	Punti 17
Punteggio relativo alla presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col bambino) di componenti con handicap certificato o invalidità del settantacinque per cento o superiore:		
	Per ogni componente con handicap certificato o invalidità del settantacinque per cento o superiore.	Punti 5